

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.u.o. 14 maggio 2019 - n. 6660

2014IT16FOP012. POR FESR 2014-2020, Azione 1.B.1.2. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla linea di intervento frim fesr 2020 ricerca&sviluppo, in attuazione della l.r. n. 22/2016 e delle d.g.r. n. X/6022 del 19 dicembre 2016 e n. XI/909 del 3 dicembre 2018

LA DIRIGENTE DELLA UO PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Vista la normativa comunitaria in materia di Fondi Strutturali:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come integrato con Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e prevede la cumulabilità delle agevolazioni con altri aiuti di Stato concessi per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi degli artt. da 1 a 12 e con particolare riferimento alla sezione dedicata alle categorie in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui agli artt. 25 e 28;
 - la Fiche EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015 avente

ad oggetto «Guidance for Member States on Article 42(1) (d) CPR- Eligible management costs and fees»;

- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti altresì:

- l'accordo di Partenariato (AP) adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, attuativi dei Fondi SIE;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, e aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019)274 del 23 gennaio 2019, e le conseguenti d.g.r. X/6983/2017, XI/549/2018 e XI/1236/2019;
- la d.g.r.n. X/1051/2013, e smi di cui alle d.g.r.n. X/2146/2014 n. X/3486/2015, X/2472/2014, X/3336/2015, X/5843/2016 e X/7450/2017, di approvazione e declinazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia, precondizione per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2014-2020, che delinea la strategia di sviluppo integrata e sostenibile e le priorità di intervento sui temi della Ricerca e Innovazione;
- la Valutazione ex Ante adottata in conformità alle previsioni di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento agli strumenti finanziari per potenziare la ricerca lo sviluppo e l'innovazione nell'ambito del programma Operativo 2014-2020 di Regione Lombardia, elaborata e presentata al Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 12 maggio 2015, con successivo aggiornamento nella seduta del 24 maggio 2018;

Vista la l.r. n. 22/2016, art. 4 commi 29 e 30, «Assessment al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» ed il relativo documento tecnico, che al fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici del Programma Operativo Regionale (POR) FESR prevede

- l'istituzione e il conferimento in gestione a Finlombarda s.p.a. del Fondo FRIM FESR 2020 destinato al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020,
- che la Giunta con proprio provvedimento ne disciplini criteri e modalità di gestione;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/6022 del 19 dicembre 2016 che stabilisce, in attuazione della l.r. n. 22 sopra richiamata, l'attivazione di una prima Linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 «RICERCA&SVILUPPO» approvandone gli elementi essenziali;
- la d.g.r. n. XI/675 del 24 ottobre 2018 che approva la metodologia per l'assegnazione del credit scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell'ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014;
- la d.g.r. n. XI/909 del 3 dicembre 2018 che avvia l'applicazione della Metodologia Standard di valutazione del rischio di cui alla d.g.r. n. XI/675/2018 sulla linea FRIM FESR 2020 «RICERCA&SVILUPPO», modificando conseguentemente l'Allegato 1 alla d.g.r. n. X/6022/2016 e demandando al Dirigente competente della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 l'emanazione dei provvedimenti attuativi;

Visto l'Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo FRIM FESR 2020 «Ricerca & Sviluppo» istituito con l.r. 22/2016, approvato con d.d.u.o. n. 19726/2018 e sottoscritto in data 21 dicembre 2018;

Rilevato che la Linea di intervento FRIM FESR 2020 «RICERCA&SVILUPPO» ha quale obiettivo:

- valorizzare e mettere a sistema le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul territorio lombardo orientandole per fare emergere il grande potenziale ancora non del tutto espresso in ambito di ricerca e sviluppo;
- favorire la diffusione e l'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese, promuovendone il processo di innovazione e, conseguentemente, uno sviluppo duraturo e una crescita competitiva;
- favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle MPMI in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo, in continuità con le precedenti esperienze maturate sulla passata e presente Programmazione Comunitaria da Regione Lombardia, ed in particolare il bando Linea R&S per MPMI - FRIM FESR 2020 di cui alla d.g.r. n. X/2448/2014 e al d.d.u.o. n. 12397/2014;

Evidenziato che possono presentare domanda di partecipazione a valere sulla Linea di intervento:

- le PMI, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- i liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», che estende loro i Piani operativi POR e PON della programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni;

Ricordato che i progetti devono comportare attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione e riguardare una delle aree di specializzazione e tematiche della Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia, approvata con d.g.r. n. X/1051/2013 e smi, e declinata dal punto di vista operativo con d.g.r. n. X/2472/2014, d.g.r. n. X/3336/2015 e d.g.r. n. X/5843/2016;

Dato atto che:

- l'agevolazione prevista dalla Linea di Intervento è concessa nella forma tecnica del Finanziamento a medio-lungo termine, erogato esclusivamente a valere sulle risorse della Linea;
- il Finanziamento non può essere superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, nel rispetto di un'intensità di aiuto massima complessiva (determinata in Equivalente Sovvenzione Lordo ESL) pari al 35%;

Precisato che l'iter per l'assegnazione dell'agevolazione prevede una procedura di tipo valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (d.lgs.123/1998 art.5/III), comprensiva di una verifica di ammissibilità formale e di una valutazione di merito - tecnica ed economico-finanziaria - effettuata dal Gestore del Fondo - Finlombarda s.p.a. - che ne comunica gli esiti al Responsabile del Procedimento il quale, avvalendosi di un Nucleo Tecnico, adotta i decreti di ammissione o di rigetto delle domande presentate;

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1° febbraio 2012 stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Ritenuto, per la natura e il valore dei progetti oggetto di agevolazione da parte della presente Linea di intervento e la pluralità di soggetti coinvolti nella valutazione, di individuare per il completamento dell'iter istruttorio un termine massimo di centoventi giorni dalla presentazione delle domande;

Dato atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa è ripartita, ai sensi della decisione C (2015)923 finale del 12 febbraio 2015, relativa al Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia (POR FESR 2014-2020), 50% risorse UE, 35% risorse Stato, 15% risorse

se Regione ed allineata al disposto della l.r. 28 dicembre 2018, n. 24 «Legge di stabilità 2019-2021», nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 14020 del 29 dicembre 2016, con il quale, in attuazione della d.g.r. n. X/6022 del 19 dicembre 2016, sono stati assunti, al netto dei costi di gestione, gli accertamenti e gli impegni a favore di Finlombarda s.p.a., al fine del successivo trasferimento sul Fondo FRIM FESR 2020, per una quota pari a € 27.600.000,00 così ripartita:
 - capitolo 10837 «POR FESR 2014-2020 - Risorse UE - Ricerca e sviluppo» - contributi agli investimenti ad imprese controllate, per € 13.800.000,00;
 - capitolo 10853 POR FESR 2014-2020 - Risorse Stato - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, per € 9.660.000,00;
 - capitolo 10849 POR FESR 2014-2020 - Quota Regione - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, per € 4.140.000,00;
- la d.g.r. n. 7919 del 26 febbraio 2018 che, in attuazione dell'art. 1, commi 10 e 11, della legge regionale 42/2017 «Legge di stabilità 2018-2020», assume determinazioni in ordine alla regolazione della liquidità regionale tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., stabilendo che la liquidazione delle risorse relative agli strumenti finanziari avverrà attraverso il meccanismo graduale, articolato in tranche pari al massimo al 25% dell'importo del Fondo, come quantificato nell'Accordo di finanziamento;
- il d.d.s. n. 19494 del 21 dicembre 2018 con il quale si è proceduto alla liquidazione a Finlombarda s.p.a. di euro 7.500.000, a titolo di anticipo;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. X/4664 del 23 dicembre 2015, avente ad oggetto «Semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che all'art. 1, commi 125-129 prevede l'obbligo per le imprese beneficiarie di contributi pubblici superiori a euro 10.000 di evidenziare gli stessi all'interno della nota integrativa del bilancio d'esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Ricordato che il presente intervento sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e smi, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed, in particolare, nell'alveo degli articoli 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), comma 2, lettere b) e c), e 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art.2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art. 5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art. 9 (Pubblicazione e informazione) e art. 12 (Controllo);

Dato atto che, ai sensi dell'art.11, lettera a) del Regolamento UE n. 651/2014, saranno trasmesse le informazioni sintetiche relative alla presente misura di aiuto (Bando), esentata a norma del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato, alla Commissione europea attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2;

Atteso che, successivamente alla comunicazione della validazione e registrazione da parte della RPUE e della Commissione Europea sarà attuata ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di comunicazione e/o rilievi successivi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

Ritenuto pertanto, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, di dare attuazione agli aiuti di cui al presente provvedimento disponendo la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Dato atto che le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352;

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg.651/2014:

- la concessione dell'intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 ove applicabile, né operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 par.3 e quelle le cui attività rientrano a livello di codice primario nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- non saranno ammesse alle agevolazioni le PMI o liberi professionisti che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva, ove applicabile, e che non siano in regola con la normativa in materia di antimafia;
- le imprese beneficiarie devono avere sede legale o unità operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento;

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti provvederà la Direzione Generale Ricerca Innovazione Università, Export e Internazionalizzazione e che l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica nel registro nazionale aiuti (RNA) da parte degli uffici competenti che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla CE, ai sensi del REG UE 1589/2015, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale e all'esito della verifica ai sensi della l. n. 124/2017, art. 1 commi 125-129 rispetto alla tranche erogata a titolo di anticipazione, ove applicabile;

Dato atto che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizi.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 6 giugno 2019;

Acquisiti i pareri:

- del Comitato di valutazione in materia di aiuti di Stato nella seduta del 26 marzo 2019;
- dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020 in data 13 maggio 2019 (R1.2019.0001856);
- del Comitato di coordinamento dei Fondi Strutturali 2014-2020 con procedura scritta chiusa in data 4 aprile 2019;
- dell'Autorità per le pari opportunità con pec del 19 aprile 2019 (R1.2019.0001689) riscontrata in data 10 maggio 2019 (R1.2019.0001838);
- dell'Autorità ambientale con nota del 16 aprile 2019;

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione della LR 22/2016 e della d.g.r. n. X/ 6022/2016, l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto: «Bando per la presentazione delle domande a valere sulla linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo»;

Visti:

- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912/2016 di adozione del sistema di gestione e Controllo (SI.GE.CO.), aggiornato con i decreti n. 8354/2017, 13002/2017, 670/2018, 1687/2018, 5313/2018 e 19466/2018;
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Rosangela Morana quale Responsabile dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020 per l'azione 1.1.b.1.2;

Richiamato il decreto del Responsabile di Asse 1 POR FESR 2014-2020 n. 14654 dell'11 ottobre 2018 di individuazione dei responsabili di Azione delegati per le misure di competenza Asse 1 - POR FESR 2014-2020 della Direzione Generale Ricerca, che pone le attività di selezione e concessione per l'Azione 1.1.b.1.2 in capo al dirigente della Struttura Trasformazione digitale e finanza per l'innovazione e la ricerca;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Programmazione e Governance della Ricerca e dell'Innovazione come da provvedimenti organizzativi approvati con d.g.r. XI/294/2018 e d.g.r. XI/479/2018;

Vista la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa Rosangela Morana quale dirigente della UO Programmazione e governance della ricerca e dell'innovazione;

Visti:

- la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della LR 22/2016 e delle d.g.r. n. X/ 6022/2016 e n. XI/909/2018 l'Allegato 1 «Bando per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizi.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 6 giugno 2019;

3. Di prevedere che il presente intervento sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed, in particolare, nell'alveo degli articoli 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), comma 2, lettere b) e c), e 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI) del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art.4 (Soglie di notifica), art.5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art.9 (Pubblicazione e informazione) e art. 12 (Controllo);

4. Di attestare che, ai sensi dell'art.11, lettera a) del Regolamento UE n. 651/2014, saranno trasmesse le informazioni sintetiche relative alla presente misura di aiuto (Bando), esentata a norma del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato, alla Commissione europea attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2 e che, successivamente alla comunicazione della validazione e registrazione da parte della RPUE e della Commissione Europea, sarà attuata ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di comunicazione e/o rilievi successivi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. E sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Rosangela Morana

_____ • _____

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE”

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE

**Azione I.1.b.1.2 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso
la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle
formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione
dei risultati della ricerca**

BANDO
LINEA DI INTERVENTO FRIM FESR 2020 “RICERCA & SVILUPPO”

**Promozione di Progetti di Ricerca e Sviluppo finalizzati all'innovazione realizzati da PMI,
anche di nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive
sul sistema competitivo e territoriale lombardo.**

Indice**A.1 Finalità e obiettivi****A.2 Riferimenti normativi**

A.2.1 *Riferimenti normativi europei:*

A.2.2 *Riferimenti normativi nazionali*

A.2.3 *Riferimenti normativi regionali:*

A.3 Soggetti beneficiari**A.4 Soggetto gestore****A.5 Dotazione finanziaria****B.1 Caratteristiche dell'Agevolazione**

B.1.1 *Fonte di finanziamento*

B.1.2 *Entità e forma dell'Agevolazione*

B.1.3 *Regime di aiuto*

B.2 Progetti finanziabili

B.2.1 *Caratteristiche dei Progetti*

B.2.2 *Durata dei Progetti*

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**C.1 Presentazione delle domande****C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse****C.3 Istruttoria**

C.3.1 *Modalità e tempi del procedimento*

C.3.2 *Verifica di ammissibilità delle domande*

C.3.3 *Valutazione delle domande*

C.3.4 *Definizione del quadro cauzionale*

C.3.5 *Integrazione documentale*

C.3.6 *Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.1 *Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento*

C.4.2 *Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione*

C.4.3 Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.4.4 Rideterminazione dell'Agevolazione

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.1 Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

D.1.2 Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

D.1.3 Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza

D.2.1 Rinuncia

D.2.2 Risoluzione del contratto di Finanziamento

D.2.3 Decadenza

D.2.4 Recupero delle somme erogate

D.3 Variazioni e Proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Altre informative

D.11 Definizioni e glossario

D.12 Riepilogo date e termini temporali

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.1 - Programmi di lavoro "Ricerca e innovazione" delle Aree di specializzazione declinate nella Strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia

ALLEGATO D.13.2 - Metodologia di Credit Scoring

ALLEGATO D.13.3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il Bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 "RICERCA & SVILUPPO"

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

1. La Linea di intervento FRIM FESR 2020 “Ricerca & Sviluppo” è uno strumento finanziario istituito in attuazione dell’Azione I.1.b.1.2 *“Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”*, Obiettivo Specifico *“Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”* dell’Asse prioritario I *“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”* del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia.

2. La Linea sopra richiamata e definita all’articolo D.11 (*“Definizioni e glossario”*) lett. j) del presente Bando, nel quadro del D. lgs. n. 123/98, si propone di favorire progetti ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese, conformemente alle finalità del fondo FRIM FESR 2020, istituito con L.r. n.22 del 2016, dettagliate nella D.G.R. n. 6022 del 19 dicembre 2016 integrata con D.G.R. n. 909/2018.

Nello specifico, la D.G.R. n. 6022/2016 e s.m.i. stabilisce che scopo della Linea è favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte delle piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo.

3. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno riguardare le *Macro-tematiche delle Aree di specializzazione* (1. aerospazio; 2. agroalimentare; 3. eco-industria; 4. industrie creative e culturali; 5. industria della salute; 6. manifatturiero avanzato; 7. mobilità sostenibile), individuate con l’approvazione del III aggiornamento dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione - S3” di Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n. 7450/2017. Le *Macro-tematiche* – riportate all’Allegato D.13.1 del presente Bando – sono dettagliate nei rispettivi Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2017-2018, ai sensi della D.G.R. n. 5843/2016.

I progetti di ricerca e sviluppo potranno, altresì, afferire a più *Aree di specializzazione* nell’ambito delle *Progettualità trasversali*, cosiddette di *“Smart Cities and Communities”*, limitatamente alle *tematiche trasversali* dettagliate e declinate nella predetta D.G.R. n.5843/2016.

I documenti sopra richiamati sono pubblicati sul sito della Programmazione Europea di Regione Lombardia, www.ue.regione.lombardia.it.

A.2 Riferimenti normativi

A.2.1 Riferimenti normativi europei:

- a) **“TFUE”**: il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012;
- b) **“Regolamento (UE) n. 1303/2013”**: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) **“Regolamento (UE) n. 1301/2013”**: il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- d) **“Regolamento (UE) n. 651/2014”**: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- e) **“Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018”**: il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

A.2.2 Riferimenti normativi nazionali

- a) **“Legge Fallimentare”**: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”;

- b) **“D.P.R. n. 642/1972”**: il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 avente ad oggetto “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- c) **“L. n. 241/1990”**: la legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- d) **“D.lgs n. 123/1998”**: il Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998);
- e) **“D.lgs n. 82/2005”**: il Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 avente ad oggetto il “Codice dell'amministrazione digitale”;
- f) **“D.lgs n. 231/2007”**: il Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.”;
- g) **“D.lgs n. 33/2013”**: il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- h) **“Accordo di Partenariato”**: l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (“Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- i) **“Decreto n. 115/2017”**: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- j) **“Legge n. 124/2017”**: la legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;

- k) **“D.P.R. n. 22/2018”**: il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

A.2.3 Riferimenti normativi regionali:

- a) **“Decreto n. 1806/2010”**: Decreto dirigente Struttura del 01 marzo 2010 n. 1806, Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo, “Determinazioni in ordine ai costi di riproduzione degli atti oggetto d’accesso ai sensi dell’art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990 e alle modalità operative per il rilascio di copie”;
- b) **“L.r. n. 1/2012”**: la legge regionale n.1 del 01 febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- c) **“D.G.R. n. 2448/2014”**: la Deliberazione di giunta regionale n. X/2448 del 7 ottobre 2014 ed eventuali ss.mm.ii. avente ad oggetto “Strategia Innovalombardia per la ricerca e l’innovazione delle imprese: istituzione del fondo FRIM FESR 2020 quale anticipazione del POR FESR 2014-2020”;
- d) **“L.r. n. 11 del 2014”**: la legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 emendata dall’art. 11 della L.r. n. 37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- e) **“D.G.R. n. 4664/2015”** la Deliberazione di giunta regionale n. X/4664 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto “Semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- f) **“POR 2014-2020”**: il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final che prevede, nell’ambito dell’Asse I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione”, l’Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”;
- g) **“1° Riprogrammazione POR”**: la Presa d’atto della I^ riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. X/6983 del 31 luglio 2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;

- h) **“2° Riprogrammazione POR”**: la Presa d’atto della II^a riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/549 del 24 settembre 2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13/08/2018;
- i) **“3° Riprogrammazione POR”**: la Presa d’atto della III^a riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/1236 del 12/02/2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274del 23/01/2019;
- j) **“L.r. n. 22 del 2016”**: la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 “Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali” pubblicata sul BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2016, istituisce il Fondo FRIM FESR 2020 all’art. 4 (Disposizioni finanziarie) comma 29 lett. a);
- k) **“D.G.R. n. 5843/2016”** la Deliberazione di giunta regionale n. X/5843 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla Strategia di Specializzazione Intelligente – S3 di Regione Lombardia – Periodo 2017-2018: approvazione dei Programmi di lavoro “Ricerca e Innovazione” delle *Aree di specializzazione*, aggiornamento della lettura in chiave Smart Cities and Communities dei Programmi di lavoro e dei livelli di coerenza della S3 per l’Asse 1”;
- l) **“D.G.R. n. 6022/2016”**: la Deliberazione di giunta regionale n. X/6022 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto “Fondo FRIM FESR 2020 istituito con L.R. n. 22/2016: attivazione di una prima Linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 “Ricerca & Sviluppo”;
- m) **“D.G.R. n. 7450/2017”**: la Deliberazione di giunta regionale n. X/7450 del 28 novembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione del III Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione – S3 di Regione Lombardia”;
- n) **“D.G.R. n. 675/2018”**: la Deliberazione di giunta regionale n. XI/675 del 24 ottobre 2018 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia per l’assegnazione del Credit Scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell’ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014”;
- o) **“D.G.R. n. 909/2018”**: la Deliberazione di giunta regionale n. XI/909 del 03 dicembre 2018 ed eventuali ss.mm.ii. avente ad oggetto “Fondo FRIM FESR 2020 istituito con L.r. n. 22/2016: modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 6022 del 19/12/2016”.

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando:

- a) PMI,
 - i) aventi Sede operativa attiva in Lombardia o che intendano costituire una Sede operativa attiva in Lombardia entro e non oltre la stipula del contratto di Finanziamento, di cui al successivo articolo C.4.1 (*"Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento"*);
 - ii) già costituite e iscritte al Registro delle imprese e dichiarate attive alla data di presentazione della domanda; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
- b) Liberi Professionisti (sempre in forma singola, anche per conto di uno studio associato nel limite massimo di un libero professionista per studio associato) che abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia (come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i) e che, per tale attività professionale, risultino iscritti all'albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale/regionale/interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge (elenco Mise).

2. Non saranno ammissibili al presente Bando, le PMI o liberi professionisti rientranti nelle seguenti attività e condizioni:

- a) le cui attività rientrano a livello di codice primario nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

- b) le imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e riportate all'articolo D.11 (*"Definizioni e glossario"*) lett. h) del presente Bando, laddove applicabile;
- c) operanti nei settori esclusi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3.. Non saranno ammesse alle Agevolazioni previste dal presente Bando, le PMI o liberi professionisti che:

- a) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva, ove applicabile;
- b) non siano in regola con la normativa in materia di antimafia.

4. Non è ammessa la presentazione contemporanea, da parte dello stesso soggetto richiedente, di più domande di partecipazione ancorché riferite a diverse Aree di specializzazione. Ogni richiedente può presentare successive domande di partecipazione al presente Bando, a condizione che, relativamente ai Finanziamenti in essere a valere su precedenti domande, sia stata pagata almeno la prima rata di ammortamento (oltre alle precedenti di preammortamento) ed i relativi investimenti siano stati totalmente realizzati e rendicontati.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A (www.finlombarda.it), la società finanziaria del sistema regionale, svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di soggetto gestore del fondo FRIM FESR 2020, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l'attuazione della Linea e l'erogazione e la gestione dei Finanziamenti.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La Linea ha una dotazione finanziaria iniziale di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi/00), comprensiva degli oneri di gestione del Fondo FRIM FESR 2020, in base a quanto previsto dalla L.r. n.22 del 2016 e dalla successiva D.G.R. n. n. 6022 del 19 dicembre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 909/2018.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**B.1 Caratteristiche dell'Agevolazione****B.1.1 Fonte di finanziamento**

1. Il presente Bando è finanziato con risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), risorse statali e risorse di Regione Lombardia.

B.1.2 Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente Bando è concessa nella forma tecnica di un Finanziamento a medio-lungo termine, erogato a valere sulle risorse della Linea.

2. Il Finanziamento può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, nel rispetto di un'intensità di aiuto massima complessiva, determinata in ESL come definito all'art. D.11 (*"Definizioni e glossario"*) lett. d), pari al 35%, e in ogni caso non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tale intensità di aiuto è valida con riferimento alle seguenti attività di Progetto:

- a) ricerca industriale: 35%;
- b) sviluppo sperimentale: 35% (25%+10% maggiorazione per le PMI);
- c) innovazione a favore di PMI: 35%

3. La durata del Finanziamento è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento, secondo quanto indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento di cui all'articolo C.4.1 del Bando (*"Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento"*), con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso e pari allo 0,5%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Soggetto Gestore (www.finlombarda.it), nella sezione trasparenza.

5. È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.

6. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione e dalla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, può essere definito un quadro cauzionale come indicato al successivo articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*).

B.1.3 Regime di aiuto

1. Le Agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12 nonché ai sensi degli articoli 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Le Agevolazioni di cui al presente Bando risultano coerenti con le previsioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014; in particolare, conformemente all'articolo 1 comma 5 lett. c), il Bando non prevede nessuna limitazione per i Soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Non sono ammissibili Progetti che riguardino iniziative connesse alle attività previste all'articolo 1, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Le Agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352.
5. Le agevolazioni di cui al presente Bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.1 Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente Bando, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli da 1 a 12 nonché dagli articoli 25 e 28 del Regolamento (UE), n.651/2014, Progetti che comportino le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione a favore di PMI, come definite all'articolo D.11 del presente Bando (*"Definizioni e glossario"*), lettere, rispettivamente q), v), i).
2. Ciascun Progetto deve:

- a) fare riferimento ad una delle Macro-tematiche di cui al precedente articolo A.1 (*"Finalità e obiettivi"*) comma 3, così come definite nei Programmi di lavoro di cui alla D.G.R. n. 5843/2016;
- b) essere finalizzato all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l'oggetto sociale e la classificazione di attività produttiva (primaria e/o secondaria) del soggetto richiedente;
- c) essere realizzato nell'ambito di Sedi operative/Luogo di esercizio prevalente localizzate nel territorio di Regione Lombardia e dichiarate in fase di presentazione della domanda di partecipazione al Bando o al momento della stipula del contratto di Finanziamento, di cui al successivo articolo C.4.1 (*"Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento"*).

3. Sono ammissibili i Progetti che prevedano spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).

4. Non sono ammissibili i Progetti riguardanti le esclusioni previste all'articolo 3, paragrafo 3 lett. a), b), c) ed e) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, ossia Progetti relativi a:

- i) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- ii) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- iii) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- iv) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

B.2.2 Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione.

2. È fatta salva la possibilità di concessione di proroghe fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi, che potranno essere autorizzate dal Responsabile di procedimento a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3 (*"Variazioni e Proroghe dei termini"*) e nel rispetto della tempistica massima del 31 marzo 2023 per la presentazione della

richiesta di erogazione della tranche a saldo, indicata al successivo articolo C.4.2 (*“Modalità e tempi di erogazione dell’Agevolazione”*) comma 4.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario, ritenute pertinenti al Progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto medesimo nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente articolo B.1.3 (*“Regime di aiuto”*).
2. Relativamente alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto, fino ad un massimo del 50% delle spese totali ammissibili di Progetto, da rendicontare tramite costi unitari standard conformemente a quanto previsto all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvati con D.G.R. n. 4664/2015;
 - b) i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature (nuovi o usati) all’acquisto dei quali non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l’intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
 - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
 - d) materiali direttamente connessi alla realizzazione del Progetto, per un massimo del 10% delle spese totali ammissibili di Progetto;

- e) spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto per il 15% delle spese di personale di Progetto (conformemente all'art. 68 comma 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

3. Relativamente alle attività di innovazione a favore di PMI, le spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014, riguardano i costi per il deposito di brevetti e/o per la convalida dei brevetti effettuati nel periodo di realizzazione del Progetto; tali costi saranno ritenuti ammissibili fino ad un massimo del 15% delle spese totali del Progetto.

4. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le variazioni delle spese ammissibili potranno essere richieste e concesse nei termini ed alle condizioni indicate al successivo articolo D.3 (*"Variazioni e Proroghe dei termini"*);
- b) le spese di cui ai precedenti commi 2 e comma 3 sono ammesse al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati) ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.22/2018;
- c) le spese, per essere ammissibili, devono essere sostenute e quietanzate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di realizzazione del Progetto di cui al precedente articolo B.2.2 (*"Durata dei Progetti"*).

5. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. In sede di rendicontazione, di cui al successivo articolo C.4.3 (*"Caratteristiche della fase di rendicontazione"*), il Soggetto Beneficiario presenterà apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'art. D.4 (*"Ispezioni e controlli"*) del presente Bando;
- b) le spese relative a adeguamenti ad obblighi di legge;
- c) le spese per manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- d) le spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;

- e) i costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punti vendita, sviluppo piattaforme di vendita on line, etc.);
- f) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- g) le spese di trasporto e spedizione se non ricomprese nella fattura di acquisto;
- h) i dazi doganali;
- i) le spese di viaggio (trasferte e alloggio).

6. Il dettaglio relativo alle singole voci di spesa ammissibili per le suddette categorie di spesa nonché i criteri e le regole per la rendicontazione delle predette spese sono dettagliate nelle “Linee guida per la rendicontazione” disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 6 giugno 2019.

La Linea è attuata tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5 (“*Dotazione finanziaria*”) e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti nel Manuale appositamente predisposto, che verrà reso disponibile all’interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

3. Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente;

- b) provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
 - i) associare il profilo alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda dal soggetto richiedente;
 - ii) compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 - iii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche societarie;
- c) attendere la validazione; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

4. Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, indicare:

- a) le date previste di avvio e di fine Progetto, che potranno essere aggiornate in sede di sottoscrizione del contratto di Finanziamento;
- b) riferimenti delle coordinate bancarie o postali che saranno utilizzate dal soggetto richiedente e del relativo istituto di credito: denominazione, intestatario, codice IBAN.

5. Al fine dell'inoltro online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare elettronicamente la seguente documentazione:

- a) Scheda di descrizione del Progetto;
- b) per i Soggetti richiedenti nella forma di Imprese consolidate di cui all'art. D.11 (*"Definizioni e glossario"*) lett. g):
 - i) per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc...), gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda e, qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato chiuso ma non approvato, copia della bozza del bilancio chiuso (con dicitura "Definitivo"), ma non approvato; i bilanci, qualora depositati, saranno acquisiti direttamente dal Gestore presso il sistema camerale senza necessità di produzione e di caricamento elettronico da parte del soggetto richiedente;
 - ii) per i soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due bilanci contabili chiusi (prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi e con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari,

Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della domanda;

- iii) per i soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale chiusi con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della domanda;
- iv) per i soggetti in regime dei minimi o in regime contabile forfettario (ad esempio Liberi professionisti, ecc.): le ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della domanda;
- c) per i soggetti richiedenti nella forma di Start up di all'art. D.11 (*"Definizioni e glossario"*) lett. w):
 - i) elaborato relativo ad un budget standardizzato, contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:
 - 1°. 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento sia inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - 2°. 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento sia pari o superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - ii) un business plan a supporto del budget standardizzato;
- d) qualora applicabile, dichiarazione che il soggetto richiedente non è tenuto all'obbligo del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 e chiarito dalla circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 e nelle modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 pubblicato sul GURI serie generale n. 125 del 1 giugno 2015 o attraverso altre modalità pertinenti; la dichiarazione dovrà essere opportunamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica – come definite al successivo comma 9 – da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente¹; se il soggetto richiedente risulta iscritto a altri Enti previdenziali o casse (diversi

¹ Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia e/o dal Gestore, presso INPS e INAIL, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

da INPS, Inail): copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva;

- e) modulo di adeguata verifica del cliente, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia della carta d'identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati ed opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del dichiarante così come previsto nel predetto modulo;
- f) eventuale delega ad un soggetto esterno da contattare (documentazione obbligatoria nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda tale opzione), opportunamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- g) nel caso in cui il Soggetto richiedente voglia avvalersi - qualora risultasse necessario a seguito della valutazione di cui al successivo articolo C.3.3 (*"Valutazione delle domande"*) - di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor di cui all'art. C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 5 lett. c), una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor medesima, sottoscritta digitalmente o elettronicamente dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell'interesse del Soggetto richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante;
- h) modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate);
- i) qualora il soggetto richiedente sia un libero professionista:
 - i) copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello;
 - ii) copia del documento attestante l'iscrizione alla sezione relativa alla Regione Lombardia dell'albo professionale dell'ordine o del collegio professionale di riferimento per l'attività svolta o l'adesione alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 che rilasciano l'attestazione di qualità ai sensi della medesima legge;

- j) modulo antimafia scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 159/2011 in materia antimafia debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando, relativa alle precedenti lettere a), c), d) e), f), g), h). Devono essere utilizzati esclusivamente i modelli messi a disposizione del Sistema Informativo relativamente alla documentazione di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), f), g), h).

6. La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopra descritte e il mancato caricamento elettronico dei documenti, di cui al precedente comma 5 lettere a), e), i), j), costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione. Con riferimento ai documenti di cui alle precedenti lett. b), c), d), f), g), h), la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al Bando, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo art. C.3.5 (*"Integrazione documentale"*), costituirà causa di inammissibilità della domanda.

7. La domanda di partecipazione al Bando deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

8. Successivamente, il Soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la "Richiesta di Agevolazione" generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante e caricarla elettronicamente sul Sistema Informativo.

Il modulo di Richiesta di Agevolazione riporta in automatico nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.

9. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando, laddove previsto nei precedenti commi, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica

qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

10. Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione riporta il numero identificativo (ID Domanda) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'istruttoria delle domande presentate per la concessione dell'Agevolazione è effettuata in base alla procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. n. 123/98, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle stesse sul Sistema Informativo.

C.3 Istruttoria

C.3.1 Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate viene effettuata dal Gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo art. C.3.2 ("*Verifica di ammissibilità delle domande*") e una fase di valutazione di merito delle domande di cui all'art. C.3.3 ("*Valutazione delle domande*") a sua volta articolata in valutazione tecnica ed in valutazione economico-finanziaria.

2. A conclusione delle attività istruttorie, il Gestore ne presenta le risultanze al Responsabile di procedimento, il quale procede all'adozione dei provvedimenti di ammissione o rigetto delle domande, avvalendosi di un Nucleo Tecnico appositamente costituito con atto del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

3. L'istruttoria delle domande di partecipazione al Bando si conclude entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo C.3.5 (*"Integrazione documentale"*).

C.3.2 Verifica di ammissibilità delle domande

1. La verifica di ammissibilità formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti e dei Progetti, la regolarità formale e completezza documentale della domanda di partecipazione al Bando, il rispetto della tempistica e della procedura prevista, nonché l'assolvimento degli obblighi di bollo da parte del soggetto richiedente.

Il Gestore effettua l'istruttoria formale entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di partecipazione al Bando di cui al precedente art. C.1 (*"Presentazione delle domande"*), salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui al successivo articolo C.3.5.

2. Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal termine della predetta fase, il Responsabile di procedimento dichiara con proprio decreto la eventuale non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo art. C.3.3. (*"Valutazione delle domande"*) e provvede a darne comunicazione ai richiedenti.

C.3.3 Valutazione delle domande

1. La fase di valutazione delle domande, composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria, deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni solari dalla chiusura della verifica di ammissibilità formale, salvo sospensione dei termini per richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali di cui al successivo articolo C.3.5.

2. La valutazione tecnica ed economico-finanziaria dei Progetti viene effettuata sulla base di criteri elencati nella seguente griglia di valutazione:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SOTTO-CRITERIO	Punteggio
VALUTAZIONE TECNICA			
Valutazione del Progetto	Sostenibilità e potenzialità del Progetto (da 0 a 9)	Congruità tra obiettivi dichiarati, strategia di Progetto e piano operativo (da 0 a 7)	da 0 a 25
		Adeguatezza dell'analisi di mercato (da 0 a 2)	
	Qualità tecnologica del Progetto (da 0 a 4)	Valore aggiunto (da 0 a 2)	
		Scalabilità (da 0 a 1)	
		Trasferibilità (da 0 a 1)	
	Qualità della copertura finanziaria del Progetto (da 0 a 4)	Modalità di copertura (debito, percentuale di mezzi propri) (da 0 a 4)	
	Analisi SWOT del posizionamento del Progetto rispetto al mercato (da 0 a 8)	Punti di forza (da 0 a 2)	
		Punti di debolezza (da 0 a 2)	
		Opportunità (da 0 a 2)	
		Minacce (da 0 a 2)	
Valutazione dell'innovazione legata al Progetto	Completezza e validità del percorso di sviluppo del Progetto (interno, con utilizzo di supporti esterni, ...) (da 0 a 4)		da 0 a 30
	Livelli incrementali del Progetto rispetto allo stato dell'arte (da 0 a 22)	Contenuti progettuali (ricerca, sviluppo) (da 0 a 4)	
		Impatto rispetto allo stato dell'arte del settore (sia rispetto al mercato nazionale sia rispetto al mercato internazionale) (da 0 a 4)	

		Tecnologie adottate (proprie del settore e provenienti da altri settori) (da 0 a 4)	
		Tipo di innovazione (incrementale, radicale) (da 0 a 10)	
	Elementi qualitativi: certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) (da 0 a 2)		
	Congruità dei tempi di realizzazione del Progetto (da 0 a 2)		
Valutazione del Capitale Umano della PMI e del Progetto	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del Progetto (da 0 a 6)	Capacità gestionale dell'azienda (da 0 a 3)	da 0 a 15
		Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del progetto (da 0 a 3)	
	Livello di miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale del personale aziendale (da 0 a 4)	Formazione del personale aziendale (da 0 a 2)	
		Assunzione di figure professionali legate all'innovazione (da 0 a 2)	
	Qualità del team di Progetto (da 0 a 5)	Capacità tecnica dell'impresa proponente (da 0 a 3)	
		Presenza ricercatori (da 0 a 2)	
	TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE TECNICA		
VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA			
Valutazione economico-finanziaria (sulla base della	A. Credit Scoring sulle Imprese consolidate tramite:		da 0 a 30
	Scoring economico finanziario		
	Analisi andamentale		
	B. Credit Scoring sulle Start up tramite l’analisi di:		

metodologia di assegnazione del Credit Scoring di cui alla D.G.R. n. 675/2018)	Potenzialità della start up	Competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico	
		Valutazione delle voci di ricavo del Progetto sulla base del business plan presentato	
		Valutazione delle voci di costo del Progetto sulla base del business plan presentato	
	Analisi economico-finanziaria	Analisi economico-finanziaria del budget standardizzato presentato	
TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA			da 0 a 30

TOTALE PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	da 0 a 100
--	------------

3. La valutazione tecnica si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, viene verificata la coerenza del Progetto presentato con i requisiti di cui al precedente articolo B.2.1 (*“Caratteristiche dei Progetti”*) comma 2 lett. a) e b), ossia il riferimento ad una delle Macro-tematiche S3 di cui al punto A.1 par. 3 del Bando e l’effettiva finalizzazione all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l’oggetto sociale e la classificazione di attività produttiva (primaria e/o secondaria) del soggetto richiedente.

In caso di esito negativo della verifica di coerenza, il Progetto non viene ammesso alla valutazione tecnica sulla base degli ambiti di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo e il Progetto non viene ammesso all’Agevolazione.

In caso di esito positivo della verifica di coerenza del Progetto, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto e del Soggetto sulla base degli ambiti di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Nell'ambito della valutazione tecnica, è altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto previste dal soggetto richiedente, con conseguente revisione delle spese ammissibili presentate (in termini di rideterminazione dei valori e riallocazione delle voci di spesa).

4. La valutazione economico-finanziaria viene effettuata sulla base di una Metodologia di assegnazione del Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 675/2018 (e riportata sinteticamente all'Allegato D.13.2 al presente Bando) assegnando a:

- a) le Imprese consolidate un punteggio di Credit Scoring su una scala da 0 a 18;
- b) le Start up un punteggio di Credit Scoring su una scala da 0 a 100.

I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 0 a 18 o da 0 a 100 ai sensi della D.G.R. n. 675/2018, sono riproporzionati in una scala da 0 a 30 all'interno della griglia di valutazione di cui al comma 2, arrotondati per difetto (se inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,50) all'unità.

Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, vengono, altresì, effettuate le verifiche concernenti l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).

5. Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 675/2018, non sono in ogni caso ammissibili a Finanziamento, Progetti presentati da:

- a) Imprese consolidate che abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring inferiore a 8;
- b) Start up che:
 - i) abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring inferiore a 60, oppure
 - ii) abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring pari a zero determinato dalla rilevazione, nel corso dell'attività istruttoria, di una o più delle seguenti fattispecie:
 - i. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Soggetto Gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente (ovvero di un'impresa collegata al soggetto richiedente);
 - ii. presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul soggetto richiedente per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di valutazione delle domande.

6. Non sono ammissibili all’Agevolazione, Progetti che abbiano conseguito:
- a) nell’ambito della valutazione tecnica, un punteggio inferiore a 16 punti relativamente all’ambito di valutazione “Valutazione dell’innovazione” legata al Progetto;
 - b) nell’ambito della valutazione complessiva, un punteggio inferiore a 60 punti.

C.3.4 Definizione del quadro cauzionale

1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione dell’Agevolazione e dalla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, conformemente all’art. 2, comma 2, della L.r. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 675/2018, è determinato dal punteggio attribuito al soggetto richiedente nell’ambito della valutazione economico-finanziaria di cui al successivo articolo C.3.3 (*“Valutazione delle domande”*), al quale corrisponde una specifica classe di rischio.
2. La valutazione economico-finanziaria e la conseguente attribuzione della classe di rischio avviene secondo la metodologia standard di valutazione del rischio di cui all’Allegato A della sopracitata D.G.R. e riportata all’Allegato D.13.2 al presente Bando, che viene effettuata sulla base dei seguenti modelli:
- a) “Credit scoring su dati storici” da applicarsi alle Imprese consolidate come definite all’art. D.11 (*“Definizioni e glossario”*), lett.g);
 - b) “Credit scoring per start-up” da applicarsi alle Start up così come definite all’art. D.11 (*“Definizioni e glossario”*), lett.w).
3. Ai sensi della D.G.R. n. 675/2018, alle Imprese consolidate valutate con il modello di “Credit Scoring su dati storici” viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale, come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Esito/Quadro cauzionale	Punteggio
1	Ammissibile senza Garanzia	>=14
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	>=10; <14
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	>=8; <10

4. Analogamente, alle Start up valutate con il modello di “Credit Scoring per start-up” viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale, come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Esito/Quadro cauzionale	Punteggio
1	Ammissibile senza Garanzia	≥ 85
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	≥ 70 ; < 85
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	≥ 60 ; < 70

5. In attuazione della sopracitata D.G.R. n. 675/2018, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario – Dlgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Testo Unico Bancario;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario (ex Dlgs. 13/8/2010 n.141);
- c) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. “impresa sponsor”). L'impresa sponsor deve:
 - i) essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - ii) avere un Credit Scoring finale, determinato sulla base della metodologia di cui alla citata D.G.R. n. 675/2018, pari o superiore a 14 punti;
 - iii) avere il MOL (Margine Operativo Lordo, come definito nella Metodologia di Credit Scoring) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Codice Civile, voce Attivo, lettera C, numero III, paragrafo 6) – limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità – e voce Attivo, lettera C, numero IV), pari o superiori all'importo del Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione).

L'impresa sponsor potrà prestare al massimo una fidejussione nell'interesse di un unico Soggetto beneficiario ammesso a Finanziamento a valere sul presente Bando.

d) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:

- i) iscritta all'elenco dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e, nello specifico, iscritta alla Sezione I (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) e/o alla Sezione II (sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo);
- ii) in possesso di rating (con giudizio in ambito "*Investment grade*"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al successivo art. C.4.1 ("*Adempimenti post concessione: stipula del Contratto di Finanziamento*"), da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA² (N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009);

e) Garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli emessi esclusivamente dallo Stato Italiano.

6. Ai sensi della predetta D.G.R. è altresì possibile presentare:

- a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo ammesso in sede di concessione a copertura del Finanziamento;
- b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale stabilito in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo medesimo.

7. Con riferimento ai Finanziamenti "ammessi con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso", il Soggetto beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento alternativamente:

- a) Garanzia a copertura integrale dell'importo indicato nel decreto di concessione;

oppure

- b) Garanzia a integrale copertura della quota del Finanziamento da erogarsi a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare in allegato alla domanda di erogazione del saldo di cui all'art. C.4.3 ("*Caratteristiche della fase di rendicontazione*") del Bando, pena la decadenza

² European Securities and Markets Authority.

della concessione, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

8. Per il rilascio delle Garanzie saranno resi disponibile sul sito del Gestore le opportune indicazioni relative ai contenuti minimi obbligatori.

C.3.5 Integrazione documentale

1. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti, nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali per il completamento dell'attività istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.

C.3.6 Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. A conclusione della fase di valutazione delle domande di cui al precedente art. C.3.3, il Soggetto gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento, comprensivi dell'esito delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia, della proposta di Finanziamento concedibile, accompagnata, se richiesto, dall'elenco delle tipologie di Garanzie acquisibili, anche a seguito della verifica dei requisiti di una potenziale impresa sponsor, come previsto al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*). Si precisa che un esito negativo circa la verifica dei requisiti di una potenziale impresa sponsor comporta l'obbligo di acquisire un'altra tipologia di Garanzia tra quelle previste nel succitato articolo C.3.4.

2. Entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della proposta del Gestore, il Responsabile del procedimento, avvalendosi di un Nucleo tecnico e salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia, approva con proprio decreto le domande ammesse (decreto di concessione) e non ammesse all'Agevolazione e procede alla successiva pubblicazione sul BURL, sul sito della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

3. A seguito del decreto di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà ai soggetti richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione all'Agevolazione, gli elementi sostanziali riguardanti il Finanziamento.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.1 Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento

1. Con la comunicazione di cui al precedente articolo C.3.6 comma 3, è richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro i 45 (quarantacinque) giorni solari successivi alla data di ricezione della medesima la seguente documentazione:

- a) in versione elettronica tramite il Sistema Informativo:
 - i) copia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale in caso di soggetti sottoscrittori del contratto di Finanziamento diversi dal legale rappresentante e copia della procura conferita ai sensi di legge;
 - ii) dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa (rilevabile da visura camerale)/Luogo di esercizio prevalente (rilevabile dal modello dell'Agenzia delle Entrate di cui alla successiva lett. vii)) attiva in Regione Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il Progetto, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante;
 - iii) dichiarazione attestante la data di avvio del Progetto, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante; si rammenta che il Progetto dovrà concludersi entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione;
 - iv) nel caso di concessione con richiesta di Garanzia per l'intero importo del Finanziamento concesso, eventuale richiesta di esercitare l'opzione di frazionamento della garanzia medesima come previsto al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 7 lettera b) rilasciando garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione di cui al successivo articolo C.4.2;
 - v) nel caso di Garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione secondo quanto previsto al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*), comma 5 lett. d), documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con

giudizio in ambito di “investment grade”) rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento, da un’agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l’ESMA (European Securities and Markets Authority);

vi) in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante;

vii) nel caso di liberi professionisti, copia del modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” e la relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello;

b) in caso di concessione con richiesta di Garanzia in funzione del quadro cauzionale connesso al Credit Scoring di cui all’articolo C.3.4 (*“Definizione del quadro cauzionale”*), il/i contratto/i relativo/i alla/e Garanzia/e per l’intero importo del Finanziamento concesso o parte di esso, alternativamente:

- i) sottoscritto/i digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Soggetto beneficiario) e dal garante da caricare sul Sistema Informativo; oppure
- ii) sottoscritto/i con firma olografa dal contraente e dal garante, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all’indirizzo indicato sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

2. Dalla data di acquisizione della documentazione completa, il Gestore provvede entro 30 (trenta) giorni solari alla stipula del contratto di Finanziamento con il Soggetto beneficiario previa verifica dell’assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto beneficiario e la stipula del contratto sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza della concessione.

3. Qualora il Soggetto beneficiario non invii la documentazione richiesta entro 180 giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente articolo C.3.6 comma 3, il Gestore ne invierà comunicazione al Responsabile del procedimento, che provvederà a dichiarare la decadenza della concessione.

C.4.2 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

1. Il Finanziamento è erogato dal Gestore in 2 (due) soluzioni:

- a) prima tranche a titolo di anticipazione:
 - i) fino ad un massimo del 70% del Finanziamento per i Soggetti beneficiari che a seguito della valutazione economico-finanziaria di cui al precedente articolo C.3.3 (*"Valutazione delle domande"*) conseguono una Classe di rischio 1 secondo le disposizioni previste al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 3 o comma 4;
 - ii) fino ad un massimo del 50% del Finanziamento per i Soggetti beneficiari che a seguito dell'istruttoria economico-finanziaria di cui al precedente articolo C.3.3 (*"Valutazione delle domande"*) conseguono una Classe di rischio 2 o 3 secondo le disposizioni previste al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 3 o comma 4;
- b) tranche a saldo, a conclusione del Progetto, previa verifica della relazione finale sull'esito del Progetto e della rendicontazione finale, trasmesse nella modalità indicata al successivo articolo C.4.3.

2. Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento di cui al precedente articolo C.4.1 e verifica di:

- a) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;
- b) l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia.

3. Il Gestore effettua l'erogazione della tranche a saldo a seguito della relativa richiesta corredata dalla rendicontazione del Progetto di cui al successivo articolo C.4.3 (*"Caratteristiche della fase di rendicontazione"*) comma 1 e previa verifica:

- a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale;
- b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto, dalla quale emerga altresì il rispetto di:

- i) la realizzazione del Progetto per un importo non inferiore al 70% delle spese ammesse con provvedimento regionale;
- ii) le soglie percentuali eventualmente previste per tipologia di spesa all'articolo B.3 (*"Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità"*);
- c) dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, il Gestore procederà con la risoluzione del contratto;
- d) della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;
- e) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
- f) dell'esito della verifica ai sensi della L. n. 124/2017, art. 1 commi 125-129 rispetto alla tranche erogata a titolo di anticipazione, ove applicabile.

Il Soggetto gestore provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a saldo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa di cui al successivo articolo C.4.3 (*"Caratteristiche della fase di rendicontazione"*) comma 1. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.

4. La spesa a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 è ammissibile se sostenuta e quietanzata entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario: la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo delle spese, corredata dalla relativa rendicontazione, potrà essere trasmessa entro e non oltre il termine massimo del 31 marzo 2023.

5. In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

6. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia e della L. n.124/2017 comporta altresì la decadenza della concessione.

C.4.3 Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari, tramite il Sistema Informativo utilizzando la modulistica e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo medesimo.

2. In particolare, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3 (*"Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità"*) ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'art. B.3 comma 2 lett. e));
- c) un'idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate all'art. D.1.3 (*"Obbligo di pubblicizzazione dell'iniziativa"*) del Bando;
- d) in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, il modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- e) in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia come previsto all'articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 7 lettera b), una copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso ovvero una copia di nuova Garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento;
- f) nel caso di liberi professionisti, copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello.

La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni solari dal termine di realizzazione del Progetto indicato all'articolo B.2.2 (*"Durata dei"*

Progetti”) del Bando e comunque entro e non oltre 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi pena la decadenza della concessione.

3. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d’ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Qualora il Soggetto beneficiario risulti iscritto ad altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL), copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del beneficiario deve essere allegata alla documentazione di cui al precedente comma 2.

4. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:

- a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all’originale, che devono recare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando “Linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca & Sviluppo” e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all’oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di Progetto fornito dal Sistema Informativo al momento della presentazione della domanda;
- b) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto beneficiario a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi degli articoli B.2.2 (“*Durata dei Progetti*”) e art. B.3 (“*Spese ammissibili e soglie minime e massime*”) comma 4, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;
- d) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 (“*Spese ammissibili e soglie minime*”).

e massime") e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo.

Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

I Soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, ai sensi dell'articolo 125, comma 4 lett. b) del Regolamento 1303/2013.

5. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite modalità idonee, quali, a titolo esemplificativo bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente.

C.4.4 Rideterminazione dell'Agevolazione

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Le diminuzioni delle spese totali ammesse di Progetto non devono superare la percentuale del 30% (trenta per cento) rispetto all'importo approvato con decreto del Responsabile del procedimento, anche in sede di variazione di Progetto, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo, pena la decadenza della concessione.

3. Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore all'Agevolazione concessa con provvedimento regionale, si procede alla rideterminazione dell'Agevolazione medesima ad un importo pari alla spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione in coerenza con quanto disposto all'art. B.1.2 (*"Entità e forma dell'Agevolazione"*).

4. Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale ma comunque superiore all'Agevolazione concessa, quest'ultima non è oggetto di ridetermina.

5. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione viene approvata tramite decreto del Responsabile del procedimento.

La Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco, al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'Agevolazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.1 Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono altresì obbligati a:

- a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
- b) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 70% della spesa complessiva ammessa nel decreto di concessione e che eventuali variazioni di spesa rispettino i limiti previsti agli artt. C.4.2 (*"Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione"*), C.4.3 (*"Caratteristiche della fase di rendicontazione"*) e C.4.4 (*"Rideterminazione dell'Agevolazione"*);
- c) avere una Sede operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento e al momento della richiesta di erogazione della tranche a saldo;
- d) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del Finanziamento, la documentazione di spesa;
- e) non cumulare l'agevolazione prevista dal presente Bando con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ottenute per le medesime spese;
- f) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso a Finanziamento di cui all'art. B.2.2 (*"Durata dei Progetti"*), ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
- g) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- h) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del Dlgs. n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla

completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;

- i) presentare Garanzie idonee rispetto alle indicazioni contenute nel presente Bando e per l'importo del Finanziamento indicato nel decreto di concessione del Finanziamento medesimo in caso di esercizio di frazionamento della Garanzia come previsto all'articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 7 lett. b);
- j) per le sole imprese, indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129;
- k) presentare la richiesta di erogazione della tranche a saldo a valere sul Finanziamento concesso entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dal termine di realizzazione del Progetto indicato all'articolo B.2.2 (*"Durata dei Progetti"*) del Bando.

D.1.2 Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti Beneficiari, si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento e al Gestore:
 - i) eventuali variazioni di Progetto (variazioni delle attività di Progetto, variazioni delle spese, proroghe) nei termini e nelle condizioni indicate al successivo articolo D.3 (*"Variazioni e Proroghe dei termini"*);
 - ii) eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto Beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
 - iii) eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento intervenute dopo la sottoscrizione del contratto di Finanziamento; in tali ipotesi il Soggetto Beneficiario dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia o dal Gestore, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;

- c) fornire una scheda di sintesi del Progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) rilasciare una liberatoria per la pubblicizzazione del Progetto sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it).

D.1.3 Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 14-20 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it, sezione Comunicare il Programma) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.
2. Nello specifico, il Soggetto Beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it - Sezione Comunicare il Programma.
3. Il Soggetto Beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo di cui al precedente articolo C.4.3.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste all'indirizzo comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza**D.2.1 Rinuncia**

1. Il Soggetto Beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa sino al momento antecedente la stipula del contratto di Finanziamento. Successivamente ha la facoltà di risolvere il contratto.
2. Per comunicare la rinuncia, il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza della concessione.

D.2.2 Risoluzione del contratto di Finanziamento

1. Il contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.1 comma 1, lett. h) (Antiriciclaggio);
 - b) indebita percezione del Finanziamento da parte del Soggetto Beneficiario accertata in sede giudiziale;
 - c) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
 - d) assoggettamento del Soggetto Beneficiario a fallimento o alle procedure concorsuali (di cui alla legge fallimentare aggiornata con le modifiche apportate D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, dalla legge 232 del 11 dicembre 2016 e dal D.Lgs 18 maggio 2018 n.54) e alla liquidazione volontaria;
 - e) interdittiva antimafia;
 - f) irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento (articolo C.4.2 comma 3 lett. c).
2. Nel caso di cui alla precedente lettera c), il Soggetto Gestore invia formale comunicazione al beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate di finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate (articolo D.2.4).

D.2.3 Decadenza

1. Regione Lombardia dispone la decadenza, totale o parziale, della concessione per:

- a) mancato rispetto degli adempimenti post concessione entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari, di cui al precedente art. C.4.1 comma 3;
- b) irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di Finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, di cui all'articolo C.4.1 comma 2;
- c) variazioni societarie che comportino per il Soggetto beneficiario il venir meno:
 - i. dei requisiti soggettivi previsti dal Bando (art. A.3) fino all'erogazione del saldo;
 - ii. dei requisiti previsti dalla DGR n. 675/2018 e richiamati nel precedente art. C.3.4;
- d) mancato rispetto di uno o più obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.1 comma 1.

2. Nei casi di cui alle precedenti lettere c), d), il Gestore, a seguito del provvedimento di decadenza della concessione, provvede a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

3. Nei casi di cui al precedente art. D.2.2, lettere a), b), d), e) f), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la decadenza della concessione.

D.2.4 Recupero delle somme erogate

1. Nei casi di decadenza dall'agevolazione o di risoluzione contrattuale, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.R. 14 luglio 2003, n.10.

2. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi, come previsto dall'articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 123/1998.

3. In caso di intervenuto fallimento del Soggetto beneficiario, ai sensi del punto D.2.2 lettera d), ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza dalla concessione (art. D.2.3 comma 3) vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio su tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs. n. 123/1998.

D.3 Variazioni e Proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione del Finanziamento, il Soggetto beneficiario avrà facoltà di presentare tramite Sistema Informativo richieste o comunicazioni di variazione inerenti il Progetto ammesso o il Soggetto beneficiario medesimo.

2. Le richieste di variazioni di Progetto possono includere:

- a) variazioni delle attività del Progetto ammesso;
- b) variazioni in diminuzione delle spese di Progetto ammesse, esclusivamente qualora si verifichi uno scostamento pari o superiore al 20% del totale (nel rispetto delle soglie percentuali previste per tipologia di spesa all'articolo B.3); analoghe variazioni in diminuzione che risultassero inferiori alla soglia del 20% non necessitano di specifica autorizzazione;
- c) tempi di realizzazione; in tal caso la richiesta di proroga rispetto alla durata massima di realizzazione del Progetto di cui al precedente art. B.2.2 (*"Durata dei Progetti"*), deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità al seguito del verificarsi di fatti sopravvenuti non imputabili al Soggetto beneficiario medesimo, che abbiano comportato un ritardo nell'inizio o nell'esecuzione del Progetto; tale relazione deve contenere, tra l'altro, il cronoprogramma aggiornato delle attività e l'ammontare delle spese ammesse sostenute sino alla data della richiesta di proroga (titoli di spesa emessi e quietanzati o in corso di quietanza).

Tutte le richieste di variazione dovranno essere presentate in corso di realizzazione del Progetto e, comunque, sino a 60 (sessanta) giorni solari prima dal termine ultimo previsto dal sopra citato art. B.2.2.

Qualora sia necessario procedere alla ridetermina dell'Agevolazione concessa, verranno applicate le stesse modalità di cui al precedente articolo C.4.4 (*"Rideterminazione dell'Agevolazione"*).

La variazione richiesta potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa istruttoria da parte del Gestore, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla richiesta fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti.

3. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie).

Le variazioni societarie potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa istruttoria da parte del Gestore, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti, previa verifica da parte del Gestore del rispetto dei requisiti:

- a) soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del saldo del Finanziamento;
- b) previsti dalla metodologia Credit Scoring ai sensi della DGR n. 675/2018, in qualsiasi momento sino alla completa estinzione del Finanziamento.

4. Le specifiche modalità di gestione delle richieste di variazione saranno dettagliate in Linee Guida di Variazione disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it).

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Sistema Informativo, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- il numero di Soggetti beneficiari che ricevono di un'A agevolazione finalizzata all'introduzione di prodotti che costituiscono una novità per il beneficiario medesimo;
- il numero di Soggetti beneficiari che ricevono un sostegno;

- il numero di brevetti derivanti dalla ricerca direttamente finanziata;
- il numero di posti di lavoro creati (di cui uomini e di cui donne).

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della L. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Trasformazione digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.13.3 al presente Bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., sul Portale Istituzione di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) Sezione Bandi (www.bandi.servizirl.it), sul sito della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

2. Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente link ed al seguente indirizzo di posta elettronica:

- www.openinnovation.regione.lombardia.it/FF2020RS, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al Bando;
- infopratica.FF2020RS@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle domande ammesse all'Agevolazione.

3. Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

4. Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della L.r. 01 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 “Ricerca & Sviluppo”
DI COSA SI TRATTA	La Linea intende favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte delle PMI o liberi professionisti in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI o liberi professionisti lombardi
DOTAZIONE FINANZIARIA	30 milioni di Euro
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	Finanziamento a medio-lungo termine con risorse a valere esclusivamente sul fondo regionale con un tasso pari allo 0,5% fisso.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le agevolazioni, aiuti alla ricerca, sviluppo ed innovazione, sono concesse secondo il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, art. 25 c. 2 lettere b) e c) e 28.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativo a sportello
DATA APERTURA	12:00 del 6 giugno 2019
DATA CHIUSURA	Sino ad esaurimento della dotazione finanziaria
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, sulla piattaforma regionale Bandi online disponibile all’indirizzo www.bandi.servizirl.it
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online contattare il numero verde 800.131.151

	attivo da lunedì a sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Per informazioni relative al Bando: www.openinnovation.regione.lombardia.it/FF2020RS Per informazioni relative alle domande ammesse: infopratica.FF2020RS@finlombarda.it
--	--

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Tale diritto – riconosciuto in funzione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire in particolare la trasparenza di quest'ultima – consiste nella facoltà di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3. Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Struttura Trasformazione digitale e Finanza per l'innovazione e la ricerca Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

4. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari ad Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

5. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

6. L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel Dlgs. n. 33/2014 e dell'art. 16 della L.r. n.1/2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

D.10 Altre informative

1. Si rende noto che l'Agevolazione di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del Dgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) **"Agevolazione o Finanziamento"**: l'Agevolazione concessa in attuazione del presente Bando ed erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
- b) **"Avvio del Progetto"**: la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del Soggetto beneficiario (es. fattura o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente la realizzazione del Progetto conformemente alla definizione di "avvio dei lavori" prevista all'art. 2 comma 23 del Reg. (UE) 651/14 con il quale si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (es: ordine d'acquisto, contratto, documento di consegna etc.), a seconda di quale condizione si verifichi prima (ad eccezione dei costi di ammortamento e dei costi per il personale, funzionali alle attività di Progetto);
- c) **"Bando"**: il presente avviso, con i relativi allegati, attuato nel quadro del D.lgs. n. 123/98;

- d) **“Equivalente sovvenzione lordo o ESL”**: il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato sul sito web: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- e) **“Finlombarda o Soggetto Gestore o Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore del fondo FRIM FESR 2020, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l'attuazione dell'iniziativa e l'erogazione e la gestione dei Finanziamenti;
- f) **“Garanzia”**: garanzia rilasciata dai soggetti indicati all'articolo C.3.4 (*“Definizione del quadro cauzionale”*) comma 5 del Bando sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n.675/2018. La garanzia rilasciata per un importo pari al 100% ovvero al 50% del valore del Finanziamento concesso (sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi), si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al piano di ammortamento;
- g) **“Impresa consolidata”**: si intende la PMI o il libero professionista che disponga di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando (ossia con almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente);
- h) **“Impresa in difficoltà”**: l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la

deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE34 e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

- ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- i) **"Innovazione a favore della PMI"**: attività finalizzata a tutelare i risultati di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite il deposito e la convalida di un brevetto effettuati nel periodo di realizzazione del Progetto al fine di favorire l'introduzione di innovazione all'interno della PMI;
- j) **"Linea"**: la Linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca & Sviluppo è uno strumento finanziario istituito in attuazione dell'Azione *"Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione"*

attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca", Obiettivo Specifico "Incremento dell'attività di innovazione delle imprese" dell'Asse prioritario I "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e successive riprogrammazioni approvate rispettivamente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 293 del 12 febbraio 2015, Decisione n. (CE) 4222 del 20 giugno 2017 e Decisione n. (CE) 5551 del 13 agosto 2018.;

- k) **"Libero professionista"**: soggetto dotato di partita IVA, che svolge un'attività economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
- l) **"Luogo di esercizio prevalente"**: sede nella quale il libero professionista svolge, in via prevalente, la propria attività professionale, attiva in Regione Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento, ai sensi dell'articolo C.4.1 (*"Adempimenti post concessione: stipula contratto di Finanziamento"*) del Bando e nella quale verrà realizzato il Progetto di cui all'articolo B.2 (*"Progetti finanziabili"*) del Bando medesimo;
- m) **"PMI"**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014;
- n) **"Progetto"**: il progetto di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di tutela dell'innovazione relativo alle *Aree di specializzazione* di cui all'articolo A.1 (*"Finalità e obiettivi"*) e all'Allegato "A" del Bando, per il quale si richiede l'A agevolazione;
- o) **"Decadenza dal beneficio del termine"**: situazione di cui all'art. 1186 del Cod. Civ., al ricorrere della quale il Soggetto Gestore invia al beneficiario formale comunicazione per esigere il pagamento delle rate di finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di finanziamento per inadempimento, causato dal mancato pagamento di due rate consecutive;
- p) **"Decadenza della concessione"**: è la fattispecie che determina il venir meno della cessazione dell'agevolazione a causa dell'inadempimento degli obblighi previsti dal bando e dal relativo

- contratto di finanziamento. La stessa può riguardare l'intera somma oggetto dell'agevolazione o parte di essa. Nel primo caso si definisce "totale" e nel secondo caso si definisce "parziale";
- q) **"Ricerca industriale"**: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di "Sviluppo sperimentale";
- r) **"Sede operativa"**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, attiva al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento, ai sensi dell'articolo C.4.1 ("Adempimenti post concessione: *stipula del contratto di Finanziamento*") del Bando, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale verrà realizzato il Progetto di cui all'articolo B.2 ("*Progetti finanziabili*") del presente Bando;
- s) **"Sistema Informativo"**: il sistema informativo di Regione Lombardia Bandi online per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it;
- t) **"Soggetto beneficiario"**: il soggetto destinatario dell'Agevolazione concessa a valere del presente Bando, ossia la PMI/libero professionista che, a seguito della presentazione di un progetto di ricerca, sviluppo e tutela dell'innovazione, viene ammesso a Finanziamento di cui al presente Bando;
- u) **"Spesa effettivamente sostenuta e quietanzata"**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente;
- v) **"Sviluppo sperimentale"**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla

documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- w) **“Start up”**: si intende la PMI o il libero professionista che non sia in possesso di almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando;
- x) **“Termine di realizzazione del Progetto”**: la data di conclusione del Progetto corrispondente all'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuto e quietanzato dal Soggetto beneficiario entro i termini massimi previsti per la realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2.2 (*“Durata dei Progetti”*) del presente Bando.

2. Ai fini dell'interpretazione del presente Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su BandiOnLine	Apertura: ore 12:00 del 6 giugno 2019 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandi.servizirl.it
Esito della valutazione delle domande presentate	Entro 120 giorni solari dalla presentazione della domanda di partecipazione al Bando	
Durata dei Progetti	18 mesi da decreto di concessione salvo proroga sino a 6 mesi	
Stipula dei contratti di Finanziamento	Entro 180 giorni solari dalla data di comunicazione del Gestore di richiesta della documentazione	
Rendicontazione della tranche a saldo	Entro 90 giorni solari dal termine di realizzazione del Progetto	
Erogazione	Anticipo: a seguito della stipula del contratto di Finanziamento Saldo: entro 60 giorni solari dall'acquisizione di tutta la documentazione inerente la rendicontazione della tranche a saldo.	

D.13 Allegati**ALLEGATO D.13.1 - Programmi di lavoro “Ricerca e innovazione” delle Aree di specializzazione declinate nella Strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia**

Le sette *Aree di specializzazione* individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” sono state declinate in Macrotematiche nella D.G.R. n. 5843/2016 avente ad oggetto i Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2017-2018. Nello specifico, le Macrotematiche individuate vengono di seguito elencate:

AEROSPAZIO

- AS1 Piattaforme aeronautiche del futuro
- AS2 Sistemi ed equipaggiamenti innovativi
- AS3 Applicazioni e tecnologie dallo spazio per la società
- AS4 Sviluppo e Innovazione Tecnologica per lo Spazio
- AS5 Protezione nello spazio e dallo spazio
- AS6 Nuove piattaforme tra la terra e lo spazio

AGROALIMENTARE

- AG1 Sistemi produttivi per la sostenibilità delle biorisorse
- AG2 Ingredienti sostenibili per un'industria alimentare competitiva
- AG3 Alimenti sicuri per un consumo sostenibile
- AG4 Alimenti ad alta efficienza nutrizionale

ECO-INDUSTRIA

- AE 1 Generazione e gestione distribuita dell'energia
- AE2 Evoluzione tecnologica delle fonti rinnovabili

AE3 Sistemi di accumulo di energia

AE4 Infrastrutture per la mobilità elettrica

AE5 Illuminazione intelligente

AE6 Tecnologie e materiali del sistema dell'edilizia

AE7 Tecnologie per la gestione, il monitoraggio e il trattamento dell'acqua, dell'aria e dei rifiuti

CV1 Processi catalitici sostenibili per applicazioni industriali (*chimica sostenibile*)

CV2 Creazione di bioraffinerie per ottenere prodotti a valore aggiunto da colture *no food* e da biomasse da scarto (*bioeconomia*)

CV3 Bioeconomia del futuro

INDUSTRIE CREATIVE E CULTURALI

ICC 1 Digitalizzazione, rilievo 3D e realtà virtuale

ICC2 Conservazione e manutenzione dei beni culturali e del patrimonio artistico

ICC3 Strumentazione e sensoristica per la diagnostica e la sicurezza dei Beni Culturali

ICC4 Moda e Design

ICC5 Esperienze coinvolgenti, sicure e partecipative dei contenuti creativi

INDUSTRIA DELLA SALUTE

IS1 Benessere

IS2 Prevenzione

IS3 Invecchiamento attivo

IS4 Disabilità e riabilitazione

IS5 Diagnostica

IS6 Nuovi approcci terapeutici

MANIFATTURIERO AVANZATO

MA1 Produzione con processi innovativi

MA2 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi

MA3 Sistemi di produzione ad alta efficienza

MA4 Manufacturing per prodotti personalizzati

MA5 Sistemi manifatturieri per la sostenibilità ambientale

MOBILITÀ SOSTENIBILE

MS1 Nuove tecnologie per i veicoli leggeri del futuro

MS2 Efficienza energetica e riduzione delle emissioni nei trasporti

MS3 Sistemi intelligenti di trasporto e di mobilità sostenibile

MS4 Sicurezza nella mobilità di persone e merci

ALLEGATO D.13.2 - Metodologia di Credit Scoring

Di seguito viene sintetizzata la metodologia per l'attribuzione del punteggio ai fini della valutazione economico finanziaria dei soggetti richiedenti (vedasi articolo C.3.3. del Bando) dettagliata nella D.G.R. n. 675/2018.

A. Modello di “credit scoring su dati storici” da applicarsi ai alle Imprese consolidate ossia ai soggetti richiedenti che dispongano di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando (ossia con almeno due bilanci ovvero due dichiarazioni fiscali ovvero documentazione equipollente)

La metodologia di assegnazione del **“Credit Scoring su dati storici”** si basa su un c.d. scoring economico-finanziario che, integrato con l'analisi andamentale, genera il punteggio finale. Per la precisione:

- a) lo **scoring economico-finanziario** misura il profilo di rischio economico-finanziario del Soggetto beneficiario attraverso l'analisi dei dati di bilancio ovvero di dati contabili consuntivi riferiti al biennio precedente tenendo conto della capacità del beneficiario di essere in equilibrio economico e finanziario, di gestire il debito e di generare flussi di cassa;
- b) l'**analisi andamentale** consiste nell'attribuzione di un punteggio che tiene conto della capacità di gestione del debito, delle pregiudizievoli e degli eventi negativi, delle dinamiche finanziarie dei precedenti rapporti con il Soggetto gestore al fine di approfondire il diverso profilo di rischio riscontrato del beneficiario prendendo in considerazione elementi ulteriori rispetto all'analisi quantitativa effettuata sui dati contabili.
- c) lo **scoring finale** è la sintesi dello scoring economico-finanziario e dell'analisi andamentale.

a) Con riferimento allo **scoring economico-finanziario**, per i:

- **Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio** ed in possesso di almeno due bilanci approvati (ad esempio S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.) alla data di presentazione della domanda³;
- **Soggetti in contabilità ordinaria** non tenuti al deposito del bilancio di esercizio e in possesso di almeno due bilanci contabili chiusi e di due dichiarazioni fiscali presentate (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) alla data di presentazione della domanda nonché di prospetti contabili economici e patrimoniali (ovvero Bilanci contabili chiusi e con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti);
- **Soggetti in contabilità semplificata** non tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due situazioni economiche chiuse e di due dichiarazioni fiscali presentate (ad esempio DI, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) alla data di presentazione della domanda; nonché di prospetti contabili economici e patrimoniali (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti);

il Credit Scoring viene determinato sulla base dei seguenti *ratios*:

1. PN / CI: rapporto tra Patrimonio Netto e Capitale Investito;
2. PFN / MOL: rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Margine Operativo Lordo;
3. PFN / PN: rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto.
4. AC / PC: rapporto tra attività patrimoniali a breve (Attivo circolante) e passività patrimoniali a breve (Passivo circolante);
5. ROI: rapporto tra Risultato Operativo e Capitale Investito;
6. MOL / VdP: rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

dove:

- **AC**: somma delle attività patrimoniali a breve, voce C (al netto degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e della voce D dell'Attivo patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile

- **PC**: somma delle passività patrimoniali a breve, voce D (al netto degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) + voce E del Passivo patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile;
- **CI**: capitale investito, totale Attivo patrimoniale;
- **MOL**: margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- **VdP**: Valore della produzione, totale voce A del Conto economico (all'articolo 2425 del Codice Civile);
- **ROI**: return on investment, pari al rapporto tra il reddito operativo (calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile) e il capitale investito (CI) come sopra definito;
- **PN**: totale patrimonio netto, inteso come totale voce A) del Passivo di Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, al netto di Crediti Vs soci per versamenti ancora dovuti e di eventuale distribuzione di utili/dividendi ai soci;
- **PFN**: posizione finanziaria netta, si intende la somma algebrica delle attività e delle passività di natura finanziaria intese come (i) l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 1-2-3-4-5-8-9-10-11 e 11-bis queste ultime quattro voci limitatamente alle poste di natura finanziaria, (ii) l'importo derivante dalla somma delle voci di cui allo stesso articolo 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) (limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità) e voce Attivo, lettera C numero IV.
- **MLT**: debiti finanziari in essere a medio/lungo termine, ovvero la sommatoria dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo delle passività di natura finanziaria (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 1-2-3-4-5-8-9-10-11 e 11-bis queste ultime quattro voci limitatamente alle poste di natura finanziaria) e dei debiti tributari e contributivi scaduti e/o rateizzati come da Nota integrativa o da prospetti contabili (voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 12 e 13 limitatamente agli importi scaduti e/o rateizzati come da Nota integrativa e da prospetti contabili).

Ai *ratios* sopraindicati possono essere attribuiti dei punteggi compresi tra zero e 3 (tre) punti come di seguito riportato:

SISTEMA DI CREDIT SCORING

Punti	PN / CI (1)	PFN / MOL	PFN / PN	AC / PC	ROI (2)	MOL / VdP
3	> 20%	<=0,8	<= 1,8	> 1,3	> 9%	> 13%
2	>12% ; <= 20%	> 0,8 ; <= 2,5	> 1,8 ; <= 2,2	> 0,9 ; <= 1,3	> 6% ; <= 9%	> 8% ; <= 13%
1	> 5% ; <= 12%	> 2,5 ; <= 3,5	> 2,2 ; <= 2,6	> 0,7 ; <= 0,9	> 3% ; <= 6%	> 3% ; <= 8%
0	<= 5%	> 3,5 (o se MOL<=0)	> 2,6 (o se PN<=0)	<= 0,7	<= 3%	<= 3% (o se VdP=0)

- (1) Per le imprese appartenenti al settore dei servizi e del commercio il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 1,50 per tenere conto delle loro peculiarità
- (2) Per le imprese appartenenti al settore dei servizi e del commercio il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 0,70 per tenere conto delle loro peculiarità

per un punteggio totale compreso tra zero e 18 punti.

Gli indicatori quantitativi sopra rappresentati sono stimati sulla base dei dati dei bilanci approvati alla data di presentazione della domanda. Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell’istruttoria economico-finanziaria (ai fini dell’assegnazione del Credit Scoring) di cui all’articolo C.3.3. (*“Valutazione delle domande”*) del Bando, il soggetto richiedente approvi un nuovo bilancio e ne dia evidenza, tale documento potrà essere utilizzato ai fini dell’istruttoria economico-finanziaria.

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio: il punteggio totale sarà dato dalla media ponderata del punteggio degli ultimi due esercizi, con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell’ultimo esercizio.

- Per i **Soggetti tenuti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria in possesso di almeno** due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate alla data di presentazione della domanda sulla base di un prospetto standard adeguatamente documentato⁴, il Credit Scoring viene determinato sulla base dei seguenti indici:

⁴ Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell’istruttoria economico-finanziaria (ai fini dell’assegnazione del credit scoring) il soggetto richiedente presenti una nuova dichiarazione fiscale, e ne dia evidenza, quest’ultima potrà essere utilizzata ai fini della valutazione economico-finanziaria.

Punti	MOL / OOFF.	MOL / Fatturato.
9	$\geq 1,6$	$\geq 6,4\%$
6	$\geq 1,2 ; < 1,6$	$\geq 4\% ; < 6,4\%$
3	$\geq 0,8 ; < 1,2$	$\geq 2,4\% ; < 4\%$
0	$< 0,8$	$< 2,4\%$

che evidenziano rispettivamente:

- la copertura degli oneri finanziari (il cui importo deve risultare da documenti contabili del soggetto richiedente);
- l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

Il punteggio ottenibile per i soggetti in regime contabile dei minimi o in regime di contabilità forfettaria, è quindi compreso tra zero e 18 punti.

b) Nell'ambito dell'**analisi andamentale** vengono analizzati alcuni elementi atti ad approfondire il livello di rischio associato al mercato di riferimento, la dinamica dei rapporti intrattenuti con il sistema finanziario e a verificare la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto richiedente e dei soci. Tale analisi consente di apportare una variazione del punteggio dello scoring statistico, eventualmente azzerandolo in presenza di elementi di rilevante criticità.

Gli elementi oggetto di analisi sono rappresentati da:

1. Variazione ricavi: verifica il trend della variazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi agli ultimi 2 anni, come risultanti dai dati contabili relativi agli ultimi n. 3 esercizi chiusi (in assenza di n. 3 esercizi non si assegna alcun punteggio);
2. Rapporto Utilizzato / Accordato limitatamente ai rischi autoliquidanti e a revoca (sulla base della media dei valori degli ultimi 12 mesi come da Centrale Rischi disponibile al momento dell'analisi);
3. Sconfini rilevanti in Centrale Rischi: considera la presenza o meno negli ultimi 12 mesi di irregolarità nella Centrale Rischi (sconfinamenti in supero (in assenza di margini), continuativi e non giustificati, nelle categorie di rischio a revoca e/o di rate scadute e non pagate sui finanziamenti rateali in essere);

4. Presenza di protesti sul soggetto richiedente, sui soci (con partecipazioni dirette e/o indirette pari almeno al 25%) e/o gli amministratori;
5. Presenza di eventi negativi negli ultimi 5 anni (fallimenti - procedure concorsuali – vedi Allegato 3) sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del cap. soc. (nel caso di società di persone a carico dei soci con cariche rilevanti – vedi Allegato 4) e/o sugli amministratori, ovvero su società controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod.Civ.;
6. Presenza di altre Pregiudizievoli di conservatoria (ipoteca giudiziale/pignoramento, ipoteca legale, domanda giudiziale – vedi Allegato 5) non cancellati o per cui non sia comprovata l'avvenuta cancellazione in fase di istruttoria, sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. (nel caso di società di persone a carico dei soci con cariche rilevanti – vedi Allegato 4) e/o sugli amministratori
7. Presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente (ovvero di una società controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Cod.Civ. al soggetto richiedente);
8. Mancata restituzione da parte del soggetto richiedente (ovvero da parte di una società controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod.Civ. al soggetto richiedente) di contributi/finanziamenti gestiti da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed oggetto di provvedimento di revoca.

L'analisi andamentale può assumere il valore massimo di +2 punti di score e minimo -18 punti di score, nei casi più gravi come di seguito rappresentato.

Analisi andamentale		
Indicatore	Valore	
Variazione annua ricavi	Stabile (1 esercizio crescita, 1 esercizio calo)	0
	In crescita (2 esercizi crescita)	1
	In diminuzione (2 esercizi calo)	-1
Rapporto Utilizzato / Accordato (Autoliquidanti e a Revoca)	Basso ($< 0,35$)	1
	Medio ($0,35 \leq R \leq 0,78$)	0
	Elevato ($> 0,78$)	-1
Sconfitti in Centrale Rischi (ultimi 12 mesi)	Non rilevanti	0
	Rilevanti	-5
	Sofferenze	-17
Protesti sul richiedente, sui soci e/o amministratori	Non presenti	0
	Sui soci e/o amministratori	-2
	Sul richiedente	-17
Presenza di Eventi negativi (fallimenti - procedure concorsuali) sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. e/o sugli amministratori (ad eccezione di cariche di mera vigilanza), ovvero su società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente	Non presenti	0
	Sul richiedente	-10
	Su almeno un soggetto ad eccezione del richiedente (per ogni singolo evento)	-3
Presenza di Altri Pregiudizievoli non cancellati o per cui non sia comprovata l'avenuta cancellazione in fase di istruttoria, sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. e/o sugli amministratori	Assenza di pregiudizievoli	0
	Sui soci e/o amministratori	-1
	Sul richiedente	-3
Presenza di insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente (ovvero di una società controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente)	Non presenti	0
	Su società controllanti, controllate e/o collegate	-4
	Sul richiedente	-17
Mancata restituzione da parte del soggetto richiedente (ovvero da parte di una società controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente) di contributi/finanziamenti gestiti da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed oggetto di provvedimento di revoca	Non presenti	0
	Su società controllanti, controllate e/o collegate	-8
	Sul richiedente	-17

Eventuali ulteriori elementi di rischio non compresi tra quelli sopra elencati e rilevati nel corso della valutazione, potranno concorrere alla determinazione dell'esito, indipendentemente dal credit scoring attribuito.

c) Lo **scoring finale** è la sintesi dello scoring economico-finanziario e dell'analisi andamentale e può variare tra zero (peggiore valutazione) e 18 punti (migliore valutazione).

Il processo che, partendo dallo scoring statistico, permette di giungere al scoring finale è il seguente:

- allo scoring economico-finanziario viene sommato algebricamente lo score dell'analisi andamentale prevedendo un cap a 18 punti e un floor a zero punti. Il punteggio risultante da tale operazione costituisce il Credit Scoring finale;
- è ammesso il valore del Credit Scoring con decimali, senza alcuna approssimazione né per eccesso né per difetto, ma con troncamento al secondo decimale.

Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia ammissibile (il credit scoring è pari o superiore a 8 punti), si dovrà determinare l'importo massimo finanziabile sulla base del seguente rapporto:

Rata / CF $\leq 0,75$

dove:

- **Rata:** pari all'impegno annuo in quota capitale previsto per l'ammortamento dell'intervento finanziario (considerando un piano di ammortamento standard con rata all'italiana sulla base della durata richiesta nella domanda di finanziamento).
- **CF:** è il cash flow sintetico relativo all'ultimo esercizio (il cash flow sintetico è calcolato come somma di Utile Netto e ammortamenti. Per le società costituite in forma cooperativa, il CF è calcolato tenendo conto dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;).

Nel caso in cui tale rapporto superi il limite indicato, si procederà alla riduzione del Finanziamento a un importo che consenta il rispetto del limite sopra indicato, a condizione che l'importo massimo finanziabile non sia inferiore al 50% dell'importo richiesto a titolo di Finanziamento. Nel caso di un importo massimo finanziabile inferiore al 50% dell'importo richiesto, si proporrà la pratica con esito negativo.

B. Modello di "credit scoring per start-up" da applicarsi ai soggetti richiedenti che non dispongano di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando

Gli indicatori quantitativi utilizzati sono i seguenti quattro *ratios* calcolati per ciascun esercizio (annualità) del budget, ad eccezione del primo:

1. rapporto tra i mezzi propri (Patrimonio Netto e finanziamenti soci) e il capitale investito;
2. rapporto tra il flusso di cassa (generato nell'esercizio) al servizio del debito e la somma delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine rimborsate nell'esercizio (comprehensive di quota capitale e quota interessi);
3. rapporto tra l'eccedenza del valore della produzione rispetto al "punto di pareggio" (ovvero il valore della produzione che permetterebbe di coprire i costi fissi) ed il valore della produzione medesima;
4. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

L'applicazione dei *ratios* sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 (zero) e 5 (cinque) sulla base della seguente tabella:

Punti	(PN + Fin. Soci) / Capitale investito	Flusso di cassa al servizio del debito / Rate fin. MLT	Margine di sicurezza rispetto al punto di pareggio	MOL / Vdp
5	> 30%	> 2,0	> 30%	> 18%
4	> 25%; <= 30%	> 1,5; <= 2,0	> 20%; <= 30%	> 16,5%; <= 18%
3	> 20%; <= 25%	> 1,3; <= 1,5	> 15%; <= 20%	> 13%; <= 16,5%
2	> 12%; <= 20%	> 1,2; <= 1,3	> 10%; <= 15%	> 8,0%; <= 13%
1	> 5%; <= 12%	> 1,0; <= 1,2	> 5%; <= 10%	> 3,0%; <= 8,0%
0	<= 5%	<= 1,0	<= 5%	<= 3,0% (o se VdP=0)

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio prospettico esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio prospettico.

Il punteggio totale sarà dato dalla media ponderata del punteggio di tutti gli esercizi prospettici (ad eccezione del primo), con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio prospettico:

- il punteggio totale ottenibile sulla base dei *ratios* sopradescritti è quindi compreso tra 0 (zero) e 20 (venti) punti;
- Il punteggio così ottenuto sarà poi oggetto di "normalizzazione" (al fine di riportarlo su una scala da zero a trenta) applicando la seguente formula:

Punteggio analisi economico-finanziaria = punteggio totale ottenuto sulla base dei ratios moltiplicato per 1,50 (uno virgola cinquanta)

- non saranno ammessi a intervento finanziario, le iniziative che abbiano conseguito un punteggio relativo all'analisi economico-finanziaria, inferiore a 12 (dodici) punti, senza procedere ad effettuare l'analisi delle potenzialità della Start up (vedi infra).

La valutazione economico-finanziaria è integrata dall'analisi delle potenzialità della Start up effettuata sulla base della documentazione relativa alla start-up medesima, cui sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 70 (settanta) punti, sulla base di n. 3 sottocriteri:

- i) la valutazione delle competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali ovvero professionali, e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico di attività del soggetto richiedente;
- ii) la valutazione delle voci di ricavo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente;
- iii) la valutazione delle voci di costo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente.

Qualora il Credit scoring dovesse risultare inferiore a 60 (sessanta) punti non sarà possibile concedere il Finanziamento.

Resta inteso che qualora nel corso dell'attività istruttoria si rilevi una o più delle seguenti fattispecie, l'analisi economico-finanziaria si concluderà con esito negativo, con l'assegnazione di un punteggio complessivo pari a zero punti:

1. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente⁵ (ovvero di un'impresa collegata⁶ al soggetto richiedente);
2. presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul soggetto richiedente per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di istruttoria.

⁵ Il soggetto richiedente su cui sono effettuate le verifiche sopra elencate è inteso come l'impresa/il professionista che presenta domanda di partecipazione al Bando e i relativi eventuali soci (con quote/partecipazioni pari almeno al 25%) e amministratori, effettivi o dichiarati nella domanda di accesso.

⁶ Un'impresa si ritiene collegata quando il soggetto richiedente ne possiede almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto.

ALLEGATO D.13.3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il Bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 "RICERCA & SVILUPPO"

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dal DLGS 30/06/2003 n. 196 e dal DLGS 10/08/2018 n. 101 desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia.

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti relativi al bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 "Ricerca & Sviluppo" ai fini della concessione ed erogazione, nonché ai fini delle ispezioni e dei controlli.

2. Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

3. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

5. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail:

rpd@regione.lombardia.it

6. Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I Suoi dati inoltre, vengono trattati da Finlombarda S.p.A. in qualità di ente gestore della misura e da Lipa quale soggetto gestore del sistema informativo BANDI ON LINE.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8. Tempi conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.